

LE FONTI DEL DIRITTO ITALIANO

I testi fondamentali commentati con la dottrina
e annotati con la giurisprudenza

CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO

a cura di

Maria Alessandra Sandulli

II Edizione



GIUFFRÈ EDITORE

INDICE GENERALE

Elenco degli Autori	IX
Notizie sugli Autori	XIII
Presentazione alla seconda edizione	XVII
Presentazione alla prima edizione	XIX
Elenco delle abbreviazioni	XXI
D.lg. 22 gennaio 2004, n. 42	1
Indice analitico	1337
Indice sommario	1357

© Copyright Dott. A. Giuffrè Editore, S.p.A. Milano - 2012

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i Paesi.

L'Editore declina ogni responsabilità per eventuali refusi o inesattezze presenti nel volume pur curato con la massima diligenza e attenzione.

Tipografia «MORI & C. S.p.A.» - 21100 VARESE - Via F. Guicciardini 66

atti normativi del Consiglio di Stato nel parere del 13 marzo 2006, n. 1038 (FA CDS, 2006, 1011), « pur se l'iscrizione a tale elenco ha natura di mero accertamento (e non di ammissione), con effetti solo dichiarativi (e non costitutivi abilitanti), l'elenco stesso costituisce una raccolta completa — di fatto, l'unica esistente e certamente l'unica prevista dal nostro ordinamento, come confermano le difficoltà incontrate per redigerla — degli istituti e dei soggetti con una particolare qualificazione nel campo dell'archeologia. Tale raccolta — in assenza, si ripete, di una disciplina giuridica della professione di archeologo e di un suo albo professionale — si profila idonea a costituire una sorta di "albo di fatto", che assumerà certamente rilevanza nel mondo professionale degli archeologi e avrà probabilmente un ruolo per l'esercizio di altre attività professionali, pur se estranee a quelle di cui al decreto in oggetto (si pensi, ad esempio, al rilievo che può avere, di fronte ad un committente, la presenza o meno, nel curriculum di un archeologo, del proprio nome nell'unico elenco ufficiale esistente "degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione", elenco che viene redatto ed è custodito dal soggetto pubblico più autorevole nel settore: la direzione generale per i beni archeologici del Ministero per i beni e le attività culturali) » (Cons. St., sez. cons. atti norm., parere n. 1038/2006, cit.).

A parte la curiosa tendenza per cui, paradossalmente, da un lato, in nome della libertà si cerca di sopprimere gli esistenti albi professionali mentre dall'altro, al fine di un migliore accreditamento professionale, si cerca di proporre l'istituzione di nuovi andando così a comprimere i residui spazi di autonomia lasciati proprio dall'assenza di albi professionali che condizionano l'esplicazione professionale di coloro che si trovano al di fuori dello specifico circuito professionale, le considerazioni sopra svolte dal Consiglio di Stato intorno al carattere meramente dichiarativo e non costitutivo-abilitativo dell'elenco potrebbe ulteriormente corroborare la tesi della natura facoltativa e non obbligatoria anche della consultazione dell'elenco dei soggetti lì iscritti (anche se, proprio la completezza dell'elenco degli iscritti potrebbe suggerire alle stazioni appaltanti di attingere esclusivamente da i professionisti deputati a svolgere le ricerche della *V.I. Arch.*).

Sezione II

MISURE DI CONSERVAZIONE

29

Conservazione. — 1. *La conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro.*

2. *Per prevenzione si intende il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto.*

3. *Per manutenzione si intende il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale e dell'identità del bene e delle sue parti.*

4. *Per restauro si intende l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale.*

5. *Il Ministero definisce, anche con il concorso delle regioni e con la collaborazione delle università e degli istituti di ricerca competenti, linee di indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli di intervento in materia di conservazione dei beni culturali.*

6. *Fermo quanto disposto dalla normativa in materia di progettazione ed esecuzione di opere su beni architettonici, gli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che sono restauratori di beni culturali ai sensi della normativa in materia.*

7. *I profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sono definiti con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni⁽¹⁾.*

8. *Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sono definiti i criteri ed i livelli di qualità cui si adegua l'insegnamento del restauro⁽²⁾.*

9. *L'insegnamento del restauro è impartito dalle scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, nonché dai centri di cui al comma 11 e dagli altri soggetti pubblici e privati accreditati presso lo Stato. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sono individuati le modalità di accreditamento, i requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti di cui al presente comma, le modalità della vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e dell'esame finale, abilitante alle attività di cui al comma 6 e avente valore di esame di Stato, cui partecipa almeno un rappresentante del Ministero, il titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame, che è equiparato al diploma di laurea specialistica o magistrale, nonché le caratteristiche del corso docente. Il procedimento di accreditamento si conclude con provvedimento adottato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda corredata dalla prescritta documentazione⁽³⁾.*

9-bis. *Dalla data di entrata in vigore dei decreti previsti dai commi 7, 8 e 9, agli effetti dell'esecuzione degli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, nonché agli effetti del possesso dei requisiti di qualificazione da parte dei soggetti esecutori di detti lavori, la qualifica di restauratore di beni culturali è acquisita esclusivamente in applicazione delle predette disposizioni⁽³⁾.*

10. *La formazione delle figure professionali che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione è assicurata da soggetti pubblici e privati ai sensi della normativa regionale. I relativi corsi si adeguaano a criteri e livelli di qualità definiti con accordo in sede di Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.*

11. *Mediante appositi accordi il Ministero e le regioni, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, possono istituire congiuntamente centri, anche a carattere interregionale, dotati di personalità giuridica, cui affidare attività di ricerca, sperimentazione, studio, documentazione ed attuazione di interventi di conservazione e restauro su beni culturali, di particolare complessità. Presso tali centri possono*

essere altresì istituite, ove accreditate, ai sensi del comma 9, scuole di alta formazione per l'insegnamento del restauro. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ⁽⁴⁾.

- (1) Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con d.m. 26 maggio 2009, n. 86.
 (2) Comma così modificato dapprima dall'art. 2, comma 1, lett. m), d.lg. 24 marzo 2006, n. 156, e poi dall'art. 2, comma 1, lett. n), d.lg. 26 marzo 2008, n. 62. Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con d.m. 26 maggio 2009, n. 87.
 (3) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. m), d.lg. 24 marzo 2006, n. 156.
 (4) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. m), d.lg. 24 marzo 2006, n. 156.

a cura di **STEFANO VILLAMENA**

BIBLIOGRAFIA

- ① G. GHETTI, *Confirma, concilia e sanatoria degli atti amministrativi*, DDP, 1989, 347; ② L. CASINI, *Il « nuovo » codice dei beni culturali e del paesaggio*, GD AMM, 2006, 1067; ③ S. DE MARIA, *Restauri, restauratori, archeologi. Alcune osservazioni*, in *www.aedon.milano.it*, 2006, n. 2; ④ F. DEL MASTRO, *La formazione nel restauro*, in *www.aedon.milano.it*, 2006, n. 2; ⑤ B. BOSCHETTI, *Restauro e recupero funzionale degli immobili costituenti beni culturali*, RGU, 2007, 159; ⑥ M.A. CARIDDI, N. GRASSO, *Diritto dei beni culturali e del paesaggio*, Torino, 2007; ⑦ R. CECCHI, *L'amministrazione dei beni culturali e il restauro*, in *www.aedon.milano.it*, 2007, n. 2; ⑧ W. CORTESE, *Il patrimonio culturale: profili normativi*, Padova, 2007; ⑨ M.R. FAMILIETTI, *La disciplina degli affidamenti nel settore culturale*, GD AMM, 2007, 1, 40; ⑩ R. GOSO, *L'affidamento in house dei servizi culturali*, UA, 2007, 1, 95; ⑪ M. GECCHIONE, *Commento all'art. 29*, in M. CAMMELLI, a cura di, *Il codice dei beni culturali e del paesaggio: commento al d.lg. 22 gennaio 2004*, n. 42 e successive modifiche, Bologna, 2007, 179; ⑫ C. LACAVA, *Occorre una disposizione di legge per ricorrere all'in house? Il caso Zetema*, GD AMM, 2007, 8, 839; ⑬ M. ANIS, M. FOKULLO, *L'ordinamento della cultura*, Milano, 2008; ⑭ L. CASINI, *Le nuove modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio*, GD AMM, 2008, 1057; ⑮ R. FANIZZA, *Il Consiglio di Stato accoglie un'interpretazione restrittiva dei requisiti dell'in house provvidendo secondo una lettura comune della fattispecie*, GC, 2008, 4, 1057; ⑯ A. ROCCELLA, *La conservazione: gli artt. 18-52*, in *www.aedon.milano.it*, 2008, n. 3; ⑰ C. TUBERTINI, *La disciplina degli operatori del restauro: l'art. 182*, in *www.aedon.milano.it*, 2008, n. 3; ⑱ A. CERCHI, *La disciplina dei percorsi di formazione e di qualificazione degli operatori del restauro*, Profili critici, in *www.aedon.milano.it*, 2009, n. 3; ⑲ A. CROSETTI, D. VAIANO, *Beni culturali e paesaggistici. Principio di proporzionalità. Profili di teoria generale e di analisi sistematica*, Torino, 2011; ⑳ V. DOMENICHELLI, *La revoca del provvedimento*, in M.A. SANDULLI, a cura di, *Codice dell'azione amministrativa*, Milano, 2011, 876; ㉑ P. GASPAROLI, A.T. RONCHI, *L'evoluzione del concetto di manutenzione edilizia nella normativa cogente: criticità e prospettive per gli interventi sui beni culturali*, in *www.aedon.milano.it*, 2011, n. 1; ㉒ G. MAGRI, *Beni culturali*, DD PR, sez. civ., 1, 6° agg., 2011, 117.

SOMMARIO

1. « Tutela » e « conservazione ». — 2. « Misure di conservazione ». — 3. La « conservazione » è riferibile al « patrimonio culturale » *tout court*? Il significato dell'espressione « [...] coerente, coordinata e programmatica attività di studio ». — 4. Superamento del restauro? — 5. Direttiva del 2011 in tema di rischio sismico. Restauro come strumento di scoperta. — 6. Disciplina professionale dei restauratori (centri e rinnovo). — 7. Appalti e restauro dei beni culturali. — 8. Beni culturali e barriere architettoniche. — 9. Riserva professionale a favore dei restauratori: d.m. n. 53/2009 e circolari nn. 35 e 36/2009. — 10. Competenze dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari (d.m. n. 86/2009). Insegnamento del restauro, modalità di accreditamento, requisiti minimi, modalità di vigilanza (d.m. n. 87/2009). — 11. Attività complementari al restauro e relativa formazione. Centri per interventi conservativi di particolare complessità, cui potranno accedere scuole per l'insegnamento del restauro.

1. **Tutela e conservazione.** La « conservazione dei beni culturali », cioè la conservazione delle cose « mobili e immobili » che esprimono interesse artistico, storico, archeologico, ecc. (art. 2, comma 2, nonché artt. 10 e 11) rappresenta una *species* del più ampio *genus* costituito dalla « tutela del patrimonio culturale »: *species* del più ampio *genus* costituito dalla « beni culturali » che dei « beni paesaggistici » (art. 2, comma 1).

La « conservazione dei beni culturali » è una *species* della « tutela del patrimonio culturale » perché la tutela in parola è molto più ampia della mera « conservazione » riferendosi — come già precisato — sia ai beni culturali sia ai beni paesaggistici, cioè a due *oggetti* di cui uno soltanto riguarda i beni culturali. Oltre a ciò, la tutela del patrimonio culturale » è di portata più vasta, perché si interessa sia dell'attività d'individuazione dei beni culturali, sia di quella volta a garantire la protezione e la conservazione dei beni culturali stessi (art. 3).

Nello stesso articolo 1, il combinato disposto dei commi 5 e 6 concorre a garantire ciò che potrebbe definirsi *obbligo di conservazione condizionata* del bene culturale, in considerazione del fatto che il proprietario del bene — allo stesso modo del suo *detentore* o *possessore* (sul punto si rinvia all'art. 30, comma 3, del Codice) — è obbligato, non solo a conservarlo, evitando che il bene stesso si deteriori o si distrugga, ma anche a conservarlo in « conformità alla normativa sulla tutela » (a norma del comma 5 citato). L'obbligo di conservazione in esame è disciplinato secondo regole particolari, non potendo essere a *discrezione* del proprietario (detentore o possessore) del bene stesso. In altre parole, chi è tenuto al rispetto dell'obbligo di conservazione, dovrà seguire talune regole prescritte soprattutto dal Codice, specie nella parte dedicata alle misure di conservazione, oggetto di questo commento (artt. 29 ss.).

È alla luce di tale obbligo di conservazione che il Codice prevede particolari sanzioni per chi non provvede alla corretta conservazione del bene (sul punto si rinvia alla « Parte Quarta » del Codice, art. 160 ss.). Oltre a ciò, il Codice stesso prevede la « custodia coattiva » (art. 43) quale « facoltà » (o meglio potere) del Ministero per « custodire » in pubblici istituti i beni culturali al fine di garantirne la sicurezza e la conservazione attraverso misure apposite (come, ad esempio, quelle indicate dall'art. 29 oggetto di questo commento).

Quanto appena precisato avviene — seppure in forme più sfumate, non essendovi coazione — anche nel caso del « comodato » e in quello del « deposito » di beni culturali mobili (raccolte o collezioni artistiche, archeologiche, bibliografiche e scientifiche) di cui all'art. 44 del Codice. In tale quadro, occorre infine inserire il caso rappresentato dalle « scoperte fortuite » di « cose mobili o immobili » (art. 90), che costituisce un'ipotesi peculiare di « conservazione » del bene culturale. In tale ipotesi la misura di conservazione non coincide — o non coincide sempre — con un intervento diretto sul bene, ma con la semplice *inazione* da parte del soggetto obbligato alla sua conservazione (« ritrovatore »). Infatti, il ritrovatore stesso deve limitarsi a proteggere la cosa ritrovata fortuitamente custodendola, senza operare alcun intervento: in questo caso la conservazione coincide con la mera *inazione*. Peraltro è questa una forma di *inazione* che potrebbe definirsi *prolettrica*. Se è pur vero che il già menzionato art. 90 impone al ritrovatore di mantenere le cose

recuperate « nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute » (da cui deriva il già indicato obbligo di *inazione*), si deve ricordare che la stessa disposizione conferisce al ritrovatore la « facoltà » di rimuovere il bene ritrovato qualora tale operazione costituisca una misura « per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione ».

La conservazione dei beni culturali è dunque materia assai complessa, che si sviluppa su piani differenti e richiede nelle sue manifestazioni più tipiche una serie di competenze possedute solo da professionisti particolarmente formati e tecnicamente preparati a svolgere operazioni sul bene (*cure conservative*). Infatti, in caso di errore potrebbero determinarsi danni gravissimi e ciò sia sul piano culturale sia su quello economico.

Un caso emblematico di misura conservativa del bene culturale è il restauro. In particolare, la professione di restauratore è al centro di un ampio dibattito sul riconoscimento giuridico della qualifica, nonché sulla definizione della sua concreta attività.

La disciplina del « restauro » (*profilo oggettivo*) e quella dei « restauratori » (*profilo soggettivo*) è ora contenuta nell'art. 29 del Codice. Tale articolo apre la parte del Codice dedicata alle « misure di conservazione dei beni culturali ».

Alvello espositivo il commento al menzionato art. 29 può essere suddiviso in due parti.

La prima si occupa della definizione delle « misure di conservazione » dei beni culturali (a questa parte è ascrivibile la trattazione dei commi che vanno dal primo al quarto, nonché la trattazione di alcune questioni problematiche connesse comunque ai commi suindicati, *infra*, §§ 2-5); la seconda si occupa invece dell'attività normativa futura, fissando una sorta di *disciplina quadro* che richiede in larga misura di essere *riempita* successivamente. Ad essa appartengono i commi compresi fra il quinto e l'undicesimo che sono caratterizzati da significative e recenti novità (*infra*, §§ 6-11) (a questo riguardo si segnala la dottrina recente che si è interessata alla seconda parte dell'art. 29 appena indicata: sul punto, C. TUBERTINI, @ *passim*; R. TAMIOZZO, @ 434; G. MACRÌ, @ *passim*, che, tuttavia, non accenna ai decreti ministeriali del 2009, di cui successivamente tratterò, *infra*, §§ 9 e 10; W. CORTESE, @ *passim*; A. CROSETTI, D. VIANO, @ 68).

2. **Misure di conservazione.** I commi dal primo al quarto dell'art. 29 contribuiscono a chiarire la locuzione « misure di conservazione » ponendo l'attività in parola su tre pilastri: prevenzione, manutenzione, restauro.

Tali nozioni (e corrispondenti operazioni) sono riconducibili ad una serie di acquisizioni derivanti da un complesso documentale che — a partire dalla Carta del restauro del 1883, sino a giungere alla Carta del restauro del 1987 — hanno chiarito e consolidato, oltre alla nozione di conservazione del bene culturale, anche la reale portata degli interventi di conservazione appena accennati, rispetto ai quali, occorre osservare — con l'avvertenza che gli interventi medesimi sono comunque autonomi l'uno dall'altro — che dove finisce il primo (la prevenzione)

inizia il secondo (la manutenzione) e dove finisce il secondo, inizia il terzo (il restauro).

In particolare, la « prevenzione » è considerata come « il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto » (art. 29, comma 2). Si tratta di un intervento di conservazione che non riguarda direttamente il bene culturale oggetto di tutela, bensì il *contesto* in cui esso è collocato (come per esempio la limitazione del traffico veicolare al fine di evitare la degradazione delle pareti esterne di un monumento a causa dell'inquinamento atmosferico).

Per « manutenzione » si intende invece « il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale e dell'identità del bene e delle sue parti » (art. 29, comma 3). Dette operazioni che, a differenza della già menzionata attività di « prevenzione », consistono in interventi diretti sul bene sono assai poco invasive (almeno rispetto al « restauro », di cui subito dopo). A tale categoria appartiene, ad esempio, la periodica spolveratura di una superficie dipinta (fra i rari scritti in tema di « manutenzione » dei beni culturali, merita richiamare il contributo di R. CECCHI, ⑦ e, da ultimo P. CASPAROLI, A. T. RONCHI, ⑧; per qualche accenno al tema, si rinvia a M. GUCCIONE, ⑨ 184 e M. A. CARIBDU, N. GRASSO, ⑩ 125-126). Infine, per attività di « restauro » si intende « l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali » (art. 29, comma 4). Ciò che caratterizza l'operazione di « restauro » è la *straordinarietà* dell'intervento, nonché la portata degli interventi stessi *ben più incisivi* rispetto a quelli di mera manutenzione. Come specificato dalla giurisprudenza costituzionale costituiscono, ad esempio, ipotesi di operazioni di restauro la « reintelaiatura di dipinti » o il « distacco di affreschi » (C. Cost. 13 gennaio 2004, n. 9, G. COST, 2004, 195).

Oltre a quanto indicato è necessario ricordare che, in ragione dell'art. 29 qui in esame, è da ritenersi oramai superata la precedente lacuna interpretativa contenuta nell'art. 34 del r.u. del 1999 — in base a cui, non essendo specificata la nozione di « manutenzione », si lasciava imprecisata e dubbiosa l'appartenenza o meno di essa all'ambito del restauro, da cui scaturivano facili conflitti con le disposizioni che regolavano le misure conservative e la concessione di contributi (sul punto vedi ora gli articoli 31 e 35 del Codice). Infatti, come si evince dallo stesso art. 29, le due nozioni (« manutenzione » e « restauro ») sono oramai definite e disciplinate in modo autonomo (*vetro*, comma 3 e comma 4).

3. **La conservazione è riferibile al « patrimonio culturale » tout court? Il significato dell'espressione « [...] coerente, coordinata e programmata attività di studio ».** Definite le diverse « misure di conservazione », una prima osservazione merita l'art. 29 nella parte iniziale (*incipit*) in cui stabilisce « La conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro ». Occorre premet-

tere che, nel sistema delineato dall'art. 29, i commi che vanno dal secondo al quarto servono a stabilire — come già indicato, *vetto*, § 2 — che cosa si intende con le singole espressioni (corrispondenti a loro volta a particolari misure di conservazione) prevenzione, manutenzione e restauro.

Il *metodo* consiste evidentemente nello specificare singolarmente i termini che costituiscono la *frase di apertura* dell'art. 29 che, congiuntamente considerati, costituiscono la conservazione del patrimonio culturale. Tuttavia, tale impostazione sembra per un verso peccare di imprecisione, per altro verso di incompletezza.

Di imprecisione perché nel comma 1 dell'art. 29, la conservazione si riferisce espressamente al patrimonio culturale, cioè a quell'insieme costituito — ai sensi dell'art. 2 del Codice — dai beni culturali e dai beni paesaggistici. Al contrario, le misure di conservazione, come il prosieguo dell'art. 29 mette in luce al comma 2, 3 e 4, non si riferiscono al patrimonio culturale *tout court* ma, più limitatamente, ai soli beni culturali. Ne costituisce riprova il fatto che, negli stessi commi citati, è espressamente richiamata la sola tutela dei beni culturali. Per questa ragione, la formulazione dell'art. 29, nella parte appena indicata, pecca d'imprecisione dato che fa riferimento ad un oggetto (il patrimonio culturale) che è molto più ampio di quello tipico delle misure di conservazione. Infatti, la prima nozione (patrimonio culturale) comprende anche i beni paesaggistici, la seconda nozione (misure di conservazione) non li comprende, essendo limitatamente riferita ai beni culturali. Dunque, solo a questi ultimi si applicano le misure di conservazione, diversamente da quanto afferma imprecisamente il comma 1 dell'art. 29.

Oltre a ciò, il sistema definitorio contenuto nei primi quattro commi dell'art. 29 risulta incompleto. Se si analizza il rapporto fra *incipit* e specificazioni successive delle singole componenti (dal secondo al quarto comma), ci si accorge che a restare fuori è una parte rilevante della relativa disciplina, corrispondente alla « (...) coerente, coordinata e programmata attività di studio ». In altre parole, l'art. 29 precisa in larga misura cosa debba intendersi per misure di conservazione, indicandone le singole misure, ma non nella sua completezza.

A questo proposito occorre richiamare un tentativo di chiarimento contenuto nel preambolo del d.m. 26 maggio 2009 n. 86 in cui si precisa che, l'attività in parola, cioè la « programmazione coerente e coordinata dell'attività », consiste sostanzialmente in un intervento di tipo multidisciplinare per tutta la filiera dello stesso. Infatti, nel menzionato preambolo la « programmazione coerente e coordinata dell'attività » implica che nella programmazione e nell'intervento conservativo agiscano (intrecciandosi fra loro) varie professionalità, afferenti a specifiche aree disciplinari con competenze storico-critiche, quali lo storico dell'arte, l'archeologo, l'architetto, l'archivista, il bibliotecario, l'etnoantropologo, il paleontologo (per la nozione di restauro come « attività materiale a valenza multidisciplinare », si rinvia a M. ANNIS, M. FORILLO, © 197).

4. *Superamento del restauro?* Una seconda osservazione riguarda una recente dottrina che sostiene esplicitamente il « superamento del concetto di

restauro » (B. BOSCHETTI, © 1965). Tale posizione è basata soprattutto sul nuovo obbligo di comunicazione del mutamento di destinazione d'uso del bene al Soprintendente (a norma dell'art. 21, comma 4 del Codice; modifica introdotta nel 2006) funzionale alla valutazione del (nuovo) uso che del bene culturale si intende fare. Proprio dal confronto fra restauro del bene e il suo uso sembra trarsi lo spunto per sostenere che il concetto di restauro appare ormai superato, poiché risulterebbe inglobato nell'uso del bene culturale.

Merita rilevare che l'immediata verifica da parte dell'autorità pubblica dell'uso che del bene viene fatto configura certamente un più forte collegamento fra conservazione e fruizione del bene stesso. Infatti, il tipo di uso del bene incide senz'altro sulla sua conservazione, dunque anche sul restauro che della conservazione costituisce la principale misura. Senza prendere posizione sulla correttezza (*recte* condivisibilità) o meno della tesi relativa al superamento del concetto giuridico di restauro, non può prescindersi dal considerare un elemento che riguarda il *metodo* della tesi indicata. Infatti, per poter sostenere che il concetto giuridico di restauro è superato sarebbe necessario anzitutto chiarire la nozione giuridica stessa di restauro: solo per questa via sarebbe possibile stabilire con certezza quando (*de se*) la nozione in parola può considerarsi superata, vale a dire transitata verso qualcosa di diverso rispetto alla nozione originaria. Tuttavia, sembra che proprio tale elemento manchi nello scenario giuridico. Non a caso la stessa Corte costituzionale ha messo in luce come la nozione giuridica di restauro — oltre che giovane, esistendo solo a partire dal t.u. del 1999 — si appalesi come sfuggente; essendo in « continua evoluzione in conseguenza del progredire dello stato delle conoscenze » (C. Cost. n. 9/2004, cit., punto 9 del *Considerato in diritto*). Per tali ragioni servirebbe, ove possibile, fissare gli elementi strutturali dell'istituto del restauro per poterne così elaborare una configurazione più precisa a fronte della quale poter discutere del suo superamento.

5. *Direttiva del 2011 in tema di rischio sismico. Restauro come strumento di scoperta.* Non può tralasciarsi un accenno alla recente direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2011 in tema di « Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008 » (pubblicata nella G.U. 26 febbraio 2011, n. 47, S.O.).

In questa sede rileva soprattutto il punto 2 della direttiva stessa (concernente « Requisiti di sicurezza e conservazione ») che reca una serie di puntuali indicazioni allorché la misura del restauro sia intesa non solo come operazione di recupero del bene, ma anche come misura finalizzata al miglioramento strutturale del bene stesso, specie nel caso di immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico (come recita l'art. 29, comma 4).

Sempre con riferimento alla funzione dell'istituto del restauro per un fine diverso da quello che gli è proprio in conformità all'art. 29 del Codice, occorre menzionare l'ulteriore ipotesi in cui il restauro stesso svolge una funzione di natura conoscitiva

del bene in termini di scoperta. Tale ulteriore caratteristica emerge da una recente sentenza (TAR Lazio, Roma, II-*quater*, 2007, n. 1046; successivamente appellata e annullata con decisione del Cons. St., VI, 14 dicembre, 2009, n. 136, entrambe reperibili su *www.giustizia-amministrativa.it*) in merito all'istituto dell'esportazione dei beni di rilievo artistico.

Solo a seguito di un restauro era stato possibile scoprire che un dipinto — in precedenza considerato un'imitazione — fosse in realtà attribuibile all'opera di *Giotto*. Si trattava, in particolare, del dipinto *Olio su tavola raffigurante Madonna con Bambino* per il quale l'Amministrazione competente aveva in precedenza rilasciato licenza d'esportazione, successivamente revocata proprio perché il restauro aveva evidenziato la sua autenticità.

Da questo caso, è possibile dedurre che il restauro — oltre ad essere una fondamentale misura di conservazione (*vetro*, § 2 e § 4) — può anche costituire una misura idonea a *scoprire* (nel senso di *riconoscere*) beni culturali di inestimabile valore. Una circostanza che — a ben vedere — può accostare la misura tipicamente conservativa rappresentata dal restauro a quelle misure che, in termini generali, si definiscono misure di « tutela » del bene culturale (*vetro*, par. 1 per la relativa distinzione fra « tutela » di cui si tratta e « conservazione »).

6. Disciplina professionale dei restauratori (cenni e rinvio). È necessario affrontare a questo punto la parte dell'art. 29 qui in commento compresa dal comma 5 al comma 11. A livello generale va subito evidenziato che la seconda parte dell'art. 29 è caratterizzata (riprendendo l'espressione di A. ROCCIELLA,⁽⁶⁾) da un alto livello di « innovatività » rispetto al testo originario del 2004. Fin dalla sua prima formulazione — risalente come noto al 2004 — il cuore dell'art. 29 era costituito da un insieme di disposizioni caratterizzate dal fatto di essere preordinate a produrre successivi atti, costituendo una normativa di rinvio a una serie di soggetti pubblici cui la relativa attuazione spettava.

Corrisponde a questa particolare conformazione, il dato secondo cui i commi indicati (erano e) sono contraddistinti dal disciplinare in modo approssimativo e tutto sommato *superficiale* una particolare materia invero assai delicata come il restauro (trattasi dei commi dal quinto in poi). Restauro che — a differenza delle altre misure di conservazione — incide direttamente sul bene oggetto di tutela, con possibili ripercussioni negative (anche irreversibili, talora con danni inestimabili) se l'intervento non è progettato ed eseguito a regola d'arte. Questi elementi comportano che il particolare interesse pubblico posto a base dell'art. 29 qui in commento è proprio quello — tenuto conto della rilevanza e della delicatezza dell'attività svolta — di affidare i relativi lavori ad operatori del settore dotati di elevatissima qualificazione (anche se i requisiti per l'accesso alla relativa qualifica devono essere pur sempre ragionevoli e non discriminatori: vedi, fra le altre, TAR Lazio, Roma, II, 17 settembre 2010, n. 32351, FA TAR, 2010, 9, 2850).

A questo proposito nel nostro ordinamento si è tradizionalmente verificata una situazione paradossale (sulle analogie con riferimento agli archeologi, si rinvia a S. DE MARIA,⁽⁷⁾). I livelli di eccellenza dei restauratori nazionali sono stati realizzati

anche in assenza di una compiuta disciplina giuridica. Dello stato in cui versa l'attuale disciplina del restauro (così come la professione di restauratore) è data ampia rappresentazione in una recente circolare adottata dal Segretariato generale del Ministero per i beni e le attività culturali, Circ. 12 agosto 2009 n. 35 - *Disciplina transitoria degli operatori di restauro*, art. 182, commi 1, 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater* e 1-*quinqüies*, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, d.lg. 22 gennaio 2004, n. 42. Linee guida applicative ». (Per un sintetico commento in merito al problema della *dimostrazione* dei requisiti indispensabili per ricevere direttamente la qualifica di restauratore, ovvero per partecipare alla prova di idoneità per conseguire la relativa qualifica, ai sensi dell'art. 182 del Codice, si rinvia a A. CERGIA,⁽⁸⁾ *passim*).

La circolare menzionata — pur trattando solo incidentalmente dell'art. 29, essendo in prevalenza riferita alla regolazione della disciplina transitoria di cui all'art. 182 del Codice — contiene una serie di interessanti e puntuali richiami all'evoluzione della disciplina dei restauratori in Italia. Per esempio, in essa si ricorda che « Pur vantando da sempre l'Italia una posizione di eccellenza nell'alta formazione dei restauratori di beni culturali e nella conservazione dei beni culturali secondo metodi scientifici, non esiste ancora nel nostro ordinamento una compiuta disciplina delle relative figure professionali »; aggiungendosi che « È generale la convinzione che la capacità professionale dei singoli operatori assuma un ruolo strategico insostituibile per assicurare la qualità degli interventi conservativi » (punto n. 1. « La situazione di partenza », circ. cit.).

Il fatto che la disciplina professionale dei restauratori sia stata sostanzialmente trascurata nel nostro ordinamento ha determinato alcuni problemi. Il primo è relativo alla scarsa chiarezza della qualifica e del suo conseguimento; il secondo riguarda le connesse competenze: cosa fa il restauratore, come progetta il suo intervento? A tali quesiti cerca di dar risposta l'art. 29 del Codice, soprattutto alla luce di recenti interventi del 2009 di cui si tratterà (*infra*, par. 9 e 10).

7. Appalti e restauro dei beni culturali. Ai livelli di assoluta eccellenza dei restauratori nel nostro ordinamento si contrappongono, talora mescolandosi, professionalità scarsamente formate, o peggio improvvisate. In particolare, l'affidamento degli appalti pubblici per l'esecuzione di restauri su beni culturali rappresenta il caso più dibattuto e controverso. La premessa giuridica alla problematica indicata è la seguente: ai sensi del comma 6 dell'articolo in commento, « gli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che sono restauratori di beni culturali ai sensi della normativa in materia ».

Oltre a ciò, si deve tener conto del parallelo con la disciplina degli appalti che, peraltro, è stata di recente interessata dall'entrata in vigore del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici (per gli appalti, come noto, la normativa di riferimento è posta dall'art. 201 del d.lg. n. 163/2006, secondo cui il regolamento esecutivo ed attuativo — ora come indicato entrato in vigore — disciplina gli specifici requisiti di qualificazione, non solo per

i « restauratori », ma più in generale per i soggetti esecutori dei lavori pubblici su beni sottoposti alla speciale tutela del Codice. Nel relativo regolamento — approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 — i rapporti col codice degli appalti sono precisati nell'art. 239, comma 2, secondo cui « (...) si applicano le disposizioni contenute nel presente regolamento in quanto compatibili con le specifiche disposizioni della parte II, titolo IV, capo II, del Codice e con le altre disposizioni richiamate dall'articolo 197 del Codice »).

Non è questa la sede per approfondire il rapporto fra appalti pubblici e beni culturali, disciplinati principalmente dal Titolo XI (artt. 239 ss.) del regolamento cit. intitolato « Lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale ». Merita, tuttavia, un breve cenno la serie di rinvii che, in questa parte del regolamento-appalti, sono operati al Codice dei beni culturali.

Il primo rinvio è contenuto nell'art. 240 che si occupa (fra l'altro) di « restauri e manutenzione » di « superfici architettoniche decorate e di beni mobili di interesse storico, artistico ed archeologico ». Ebbene, in questa disposizione (comma 3) si stabilisce che « finalità » e « contenuti qualificanti » sia della manutenzione sia del restauro corrispondono a quelli indicati nell'art. 29 del Codice dei beni culturali. Ad essi ci si deve dunque riferire per l'appalto dei relativi lavori.

Il secondo rinvio — forse più rilevante — è contenuto nell'art. 248 in ordine alla direzione tecnica dei lavori sui beni culturali. Nel comma 5 di questo articolo si stabilisce — nel rispetto della disciplina generale della direzione tecnica, contenuta nell'art. 87 del Regolamento stesso — che la direzione tecnica — concernente i lavori sui beni del patrimonio culturale — è affidata: 1. relativamente alla categoria OG 2, a soggetti in possesso di laurea in conservazione di beni culturali o in architettura; 2. relativamente alle categorie OS 2-A e OS 2-B, ai restauratori dei beni culturali in possesso dei requisiti di cui agli articoli 29 e 182 del Codice; 3. relativamente alla categoria OS 25, a soggetti in possesso dei titoli previsti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 95, comma 2, del codice.

Il terzo rinvio attiene infine al « Collaudo ». Nei commi 2, 3 e 4 dell'art. 251, si stabilisce che per il collaudo di lavori su beni appartenenti alle categorie OG 2, OS 2-A, OS 2-B e, infine, OS 25, il relativo organo deve comprendere anche un restauratore con esperienza almeno quinquennale.

Occorre ricordare che nella prassi è assai sentito il problema della sovrapposizione fra categoria generale OG2 e categoria specialistica OS2. Tale sovrapposizione porta ad affidare l'appalto ad un'impresa edile o, al contrario, ad un'impresa che opera nel restauro (per la disciplina vigente si veda, nel regolamento-appalti del 2010 citato, sia il Titolo V « Sistemi di realizzazione dei lavori e selezione delle offerte », sia l'art. 107 in tema di « Categorie di opere generali e specializzate - strutture, impianti e opere speciali », sia infine l'All. A in tema di definizioni puntuali delle diverse « opere »). Si comprende come la definizione e la specificazione del tipo di lavoro da effettuarsi sia fondamentale. Infatti, nella maggior parte dei casi viene contestata la qualificazione di un particolare lavoro (e dunque le relative competenze richieste) poiché, ad esempio, si ritiene che un intervento richieda le competenze proprie di un restauratore di beni culturali, in opposizione

all'idea secondo cui le competenze stesse non sarebbero necessarie (e dunque richieste) dal relativo bando di gara.

Nei lavori sul *Tempio di Antonino e Faustina* la controversia riguardava proprio l'individuazione dei soggetti qualificati a realizzarli (TAR Lazio, Roma, 1, 3 dicembre 2010, n. 35332, FA TAR, 2010, 12, 3848). I ricorrenti evidenziavano che, dall'analisi dell'elenco prezzi, emergeva una serie di lavorazioni chiaramente afferenti alla già menzionata categoria OS2. Da questa errata qualificazione dei lavori — sempre a detta dei ricorrenti — derivava che all'appalto in esame avrebbero potuto partecipare concorrenti con caratteristiche non conformi alle effettive *specifiche* dei lavori da eseguire (lavori consistenti nel « ristabilimento della coesione delle superfici marmoree lavorate mediante impregnazione per mezzo di pennelli, siringhe, pipette, a seguito o durante le fasi della pulitura » e lavori di « preconsolidamento e consolidamento previa velatura di zone decese e solfatate e impregnazione ad impacco con silicato di etile, a seguito o durante le fasi di pulitura... »).

Nella vicenda brevemente descritta il giudice adito ha avuto modo di chiarire — anche a fronte di una relazione tecnica versata in atti dall'Amministrazione resistente — che il restauro (« di colonne così come della trabeazione ») comporta la restaurazione del « nucleo stesso » della materia e, dunque, della struttura del tempio, il cui degrado può incidere sulla stabilità dello stesso.

Questa precisazione — pur in relazione alla « complessità del dibattito tecnico scientifico in materia, e alla difficoltà di operare una netta distinzione tra superfici decorate e architettura » — consente al giudice stesso di affermare che « Nel contesto storico culturale di intervento, non si rinvencono superfici tali da potersi considerare "decorate" (ad esempio perché oggetto di trattamento cromatico, ovvero di rivestimento con lastre di materiale nobile) ». Inoltre, consente al Giudice stesso di affermare, « pur se di fronte a concetti giuridici indeterminati », per stessa ammissione dell'organo giudicante, un principio assai limitativo per coloro che operano nell'alveo della categoria OS2, secondo cui: « La superficie "decorata" di un bene vincolato non può identificarsi con la stessa essenza materiale del bene sottoposto a tutela, semplicemente perché siffatto criterio applicativo impedirebbe sempre l'emersione di lavorazioni afferenti alla categoria generale del "restauro architettonico", pur essa individuata e disciplinata dal legislatore » (punto 2.1, della parte in diritto).

In tal modo è stato ribaltato l'argomento fondamentale posto dai « restauratori di beni culturali » alla base del ricorso. Per questi, la categoria OG2 doveva essere interpretata restrittivamente, altrimenti avrebbe rischiato di limitare (fino ad inglobare) la categoria specialistica OS2. Al contrario, secondo la sentenza richiamata si deve prestare attenzione al rischio che la seconda non fagociti la prima. Su questo assunto si fonda il rigetto del relativo ricorso.

In sintesi può convenirsi con chi ritiene che esista una serie di interventi di competenza di imprese edili (in particolare quelli che incidono sulla struttura o che investono la statica dell'edificio). Ma per le decorazioni esterne, i capitelli e le trabeazioni ecc. è necessaria la competenza specialistica dei restauratori di beni culturali. Tuttavia stabilire *un confine* certo fra queste due competenze non è

semplice e, soprattutto, non si rinvergono a livello positivo indicazioni utili. Non a caso, nella sentenza del Tar Lazio citata, si stabilisce che solo con un'espressa previsione normativa si potrebbe tentare di risolvere questo problema (usando le parole di *Giamini*) di « difficile determinazione delle frontiere ».

Allo stato attuale delle cose, un ragionevole modo di affrontare il problema indicato postula l'esigenza di immaginare un rapporto di stretta collaborazione fra le due competenze. Ciò, anche in virtù del fatto che, in altre decisioni, come per esempio quella del Cons. St., VI, 13 novembre 2007, n. 5812 (FA CDS, 11, I, 3193), la nozione di « restauro » è stata interpretata in modo molto più ampio di quello sopraindicato. Così, innanzi al parere contrario della Soprintendenza per il fatto che l'intervento era finalizzato alla ricostruzione di volumi in larga parte demoliti — e quindi poiché « l'intervento progettato non (era) rispondente ai criteri del restauro, come definito dall'art. 34 del d.lg. n. 490/1999 », ora sostanzialmente riprodotto nell'art. 29 del Codice — il Consiglio di Stato ha dato ragione al ricorrente (soccumbente in primo grado), in base a una definizione di « restauro » che, secondo lo stesso Giudice, non può essere avulsa « dalla concreta situazione ed identità dell'edificio tutelato ». In tale decisione è stato affermata una regola di principio molto importante in materia, secondo cui il fatto di voler ripristinare dei volumi relativi a parti d'edificio demolite, ma comunque facenti originariamente parte della sua consistenza storicamente accettabile, non può di per sé essere ritenuto eccedente il concetto di restauro di beni culturali di cui all'art. 29.

Infine, in questa parte dedicata al rapporto fra appalti pubblici e beni culturali, occorre ricordare un recente caso, noto come « Zetema », che pone in evidenza la necessità di un solido e affidabile apparato definitorio in materia, anche e soprattutto per il rispetto della tutela della concorrenza. Ciò nel senso che, se un'attività è ricompresa nell'alveo di quelle di valorizzazione, essa può derogare alle regole della concorrenza stessa; non può invece derogarvi se tale attività è ricompresa nell'alveo delle regole della « conservazione » (o della tutela in generale).

Può così accadere — come nel richiamato caso Zetema — che attività del secondo tipo vengano annoverate in quelle del primo, col risultato di derogare alle regole della concorrenza. Alla luce di questa distinzione essenziale, si è deciso il ricorso di alcune imprese che si occupano di restauro di beni culturali contro l'amministrazione comunale, in quanto quest'ultima aveva affidato *in via diretta* i « servizi » di progettazione, conservazione, manutenzione, documentazione e catalogazione dei beni culturali (mobili ed immobili) del Comune stesso a una società interamente pubblica (la società Zetema, da qui il nome dell'omonimo caso).

Il Tar del Lazio (e successivamente il Consiglio di Stato) fornendo una precisazione sulla definizione della materia « valorizzazione » — che però teneva conto anche del termine di paragone costituito dalla materia « tutela e conservazione », di cui il restauro, e le altre misure di conservazione sono parti — ha ritenuto che, in base all'art. 115 del Codice, l'affidamento diretto interessa « non tutte le possibili competenze in tema di beni culturali, ma solo le attività di valorizzazione degli stessi » (in tal senso TAR Lazio, Roma, II, 23 agosto 2006, n. 7373, in *www.giustizia-amministrativa.it*; e, successivamente — e con maggiore forza, avendo accolto anche le richieste risarcitorie — quello d'appello, Cons. St., VI, 3 aprile 2007, n. 1514, in

www.giustizia-amministrativa.it). Si segnala, infine, che il caso « Zetema » è stato molto dibattuto in dottrina (del caso menzionato si sono interessati numerosi Autori, fra i quali, Goso, ^⑩ 95 ss., che evidenzia il profilo della decisione del Tar Lazio citata, in merito al fatto di aver respinto le eccezioni di inammissibilità riconoscendo ai soggetti interessati la legittimazione a ricorrere *nella loro qualità di imprenditori del settore*, al fine di contestare la formula organizzativa del servizio di valorizzazione dei beni culturali adottata dal Comune, poiché assertivamente lesiva delle regole della concorrenza e dell'evidenza pubblica. Ulteriore dottrina utile in tema: M. R. FANGIULETTI, ^⑩ 40; R. FANIZZI, ^⑩ 1057; C. LACAVA, ^⑩ 839).

8. Beni culturali e barriere architettoniche. Il comma 5 dell'art. 29 qui in commento attribuisce al Ministero, anche con il concorso di altri enti, come Università e Istituti di ricerca, la definizione di linee di indirizzo, norme tecniche, ecc., in materia di conservazione di beni culturali. Per quanto risulta, a questa prima sollecitazione legislativa a produrre norme giuridiche di vario genere anche molto diverse fra loro, come linee di indirizzo e norme tecniche, non è stata finora data esecuzione. Unica eccezione è quella rappresentata dal caso costituito dalle Linee guida (forse sarebbe stato più corretto definirle Linee di indirizzo, in ossequio alla dizione usata dall'art. 29, comma 5 cit.) relative al superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale (di cui al d.m. 28 marzo 2008, in G. U. 16 maggio 2008, n. 114, s.o. n. 127).

Come si legge nel preambolo delle Linee guida cit., le stesse si basano sull'art. 29, comma 5 qui in commento, oltre che, più in generale, sugli articoli del Codice che si occupano della fruizione pubblica del patrimonio culturale (artt. 3 e 6).

Anzitutto si osserva che le Linee guida menzionate si fondano su alcune considerazioni contenute nel par. 2.1 « Criteri e orientamenti dell'*Universal Design* » (a sua volta inserito nel par. 2, intitolato « L'accessibilità dei luoghi di interesse culturale ») secondo cui « Progettare l'accessibilità vuol dire considerare non solo gli aspetti estetici e formali, ma porre al centro dell'attenzione l'essere umano e le sue peculiarità ed esigenze: il suo essere uomo o donna che evolve da bambino ad anziano e che nel corso della vita può andare incontro a cambiamenti temporanei o permanenti e presentare caratteristiche differenti da quella normalità definita arbitrariamente da convenzioni che si dimostrano spesso inadeguate ».

Tali Linee guida sono rivolte a tutti quei professionisti e operatori (architetti, ingegneri, funzionari di amministrazioni pubbliche, ecc.) che nel corso della propria attività si trovano ad affrontare, pur con ruoli diversi, il tema dell'accessibilità dei luoghi di interesse culturale (vedi « premessa »).

Il problema dell'accessibilità di un edificio segue il progetto di restauro lungo tutto il suo sviluppo e, in particolare, nella progettazione preliminare dell'intervento. Tuttavia, sul versante opposto non bisogna sottovalutare la circostanza che in taluni casi l'accessibilità totale può rappresentare una effettiva condizione di pericolo per la stessa conservazione del bene culturale.

A questo proposito è significativo l'esempio costituito dalla *Torre di Pisa* in cui gli eventuali interventi di adeguamento alla più ampia accessibilità sarebbero con

tutta probabilità di tale impatto da entrare in contrasto con le più elementari istanze di tutela di conservazione del bene. Tale esempio, riferito alla Torre pisana, rappresenta efficacemente l'esigenza di contemperare fra interventi a favore dell'accessibilità e interesse alla migliore tutela e conservazione del bene. E ciò tenendo sempre presente che gli organi competenti possono negare l'autorizzazione all'esecuzione degli interventi se questi costituiscono « serio pregiudizio » per il bene tutelato (per indicazioni più puntuali sulla normativa rinvio al par. 1.3.2 delle Linee guida cit. dal titolo « Riferimenti normativi specifici per i luoghi d'interesse culturale »).

Proprio in queste situazioni è fondamentale predisporre (secondo le Linee guida più volte citate) adeguate misure compensative (postazioni multimediali, telecamere in presa diretta, pubblicazioni, modelli tridimensionali, ecc.) che consentano la conoscenza e la valorizzazione dei luoghi, seppure in una forma indiretta. Con ciò si assiste alla peculiare applicazione di regole, prima ancora che giuridiche, di civiltà sociale. Regole orientate a canoni di ragionevolezza e proporzionalità della misura. Dal contemperamento dei valori relativi alla accessibilità e conservazione scaturisce la scelta di una misura tanto più mite, quanto più in grado di contemperare esigenze contrapposte (per intendere più analiticamente le coordinate generali del tema, anche con riferimento alla sua relativa applicazione: S. COGNETTI, @ 325). In effetti, se è logico presumere che il massimo livello di tutela e conservazione di un bene si possa ottenere limitando, o in ipotesi addirittura vietando, l'ingresso alle persone che intendono visitarlo, tutto ciò non appare in realtà *ragionevole* se si considera che « un bene non è tale se non è fruibile » e che « la pura contemplazione non appartiene all'architettura » (Bellini; ripreso dalle « Linee guida » cit.).

Pare sufficientemente dimostrato che le « Linee guida » del 2008 in parola condensano profili culturali, architettonici e giuridici che non è consentito approfondire in questa sede.

Limitando l'analisi a qualche osservazione aggiuntiva si può ricordare che, con riferimento alle suddette Linee guida, occorre prendere atto dei principali problemi che le amministrazioni pubbliche e i progettisti possono concretamente incontrare nell'esecuzione dei lavori per l'adeguamento del bene culturale alla normativa vigente. In tal senso esse forniscono agli operatori coinvolti nella tutela e valorizzazione dei beni culturali una serie di preziose indicazioni tecniche, come quelle contenute nel par. 2.3 « Criteri per la progettazione e la gestione »; nel par. 2.3.2 Superamento delle distanze »; nel par. « 2.3.3 Superamento dei livelli »; « 2.3.4 Fruizione delle unità ambientali e delle attrezzature » ed infine nel par. « 2.3.5 Racordo con la normativa di sicurezza e antincendio ». Si tratta soprattutto di adottare un metodo per contemperare in modo uniforme accessibilità, conservazione, creatività tecnica secondo una visione, « [...] di restauro a fondamento "critico e creativo" » (vedi par. 2.2).

9. *Riserva professionale a favore dei restauratori: d.m. n. 53/2009 e circolari nn. 35 e 36/2009.* Nel comma 6 dell'articolo in commento al fine di stabilire che solo i restauratori (cioè coloro che rivestono tale qualifica) possono

eseguire interventi di manutenzione e restauro sui beni culturali, si opera un ulteriore rinvio alla normativa futura. Sul piano descrittivo, tuttavia, tale rinvio ha carattere *bidirezionale*. Esso si rivolge al passato come al futuro, a seconda dell'opzione prescelta, riferibile al momento storico in cui si effettua l'interpretazione o la relativa produzione normativa. Ebbene, ciò premesso occorre chiedersi quale sarebbe la normativa attualmente applicabile in materia, con riferimento alla c.d. riserva professionale a favore dei restauratori.

Prima di rispondere al quesito si rende necessaria una breve premessa. Antecedentemente all'approvazione del Codice (sul punto, L. CASINI, @ 1067, in particolare il paragrafo relativo a « Il restauro e il nodo della formazione dei restauratori »; da ultimo, A. CERCHIA, @ *passim*) a norma del d.m. n. 420/2001, art. 7, comma 1, il restauratore di beni culturali era colui che conseguiva un diploma presso una scuola di restauro statale (di durata non inferiore a quattro anni), ovvero un diploma di laurea universitaria specialistica in conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico.

Si consideri che prima dell'intervento normativo indicato l'attività dei restauratori era sostanzialmente libera. Con riferimento al comma 6 qui in commento, il rinvio alla normativa in materia indica che la disposizione intende riferirsi sia alla normativa futura (che i successivi commi dell'art. 29 contribuiscono a definire) sia alla normativa passata costituita dalla disciplina transitoria, contenuta nell'art. 182 del Codice, interamente dedicata alla disciplina dei restauratori (su cui vedi L. CASINI, @ 1057).

Il riferimento alla normativa passata indica quelle attività di restauratore (e di collaboratore restauratore) che sono state esercitate da tempo, anche in epoca precedente all'entrata in vigore del Codice. Per questa via, lo stesso art. 182 tende, come meglio si vedrà, a sanare tali attività, regolarizzandole.

A queste attività di restauro svolte da tempo è dedicato l'art. 182 del Codice, cui si rinvia. Tuttavia, occorre considerare, oltre al suddetto art. 182, il d.m. n. 53/2009, che ha inteso dare attuazione anche all'art. 29, comma 6 (si tratta del « Regolamento recante la disciplina delle modalità per lo svolgimento della prova di idoneità utile all'acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali, nonché della qualifica di « collaboratore restauratore di beni culturali », in attuazione dell'articolo 182, comma 1-*quinquies* del Codice », pubblicato nella G. U. 27 maggio 2009, n. 121). In particolare si è emanata una disciplina per l'acquisizione formale della qualifica di restauratore (nonché di collaboratore restauratore) per coloro che, pur possedendo certi titoli o certi requisiti lavorativi — non avendone certi altri ritenuti necessari — dovranno svolgere e superare apposite prove di verifica (vedi art. 3), nonostante la legge parli al singolare di « prova di idoneità » (art. 182 del Codice).

Serve ulteriormente evidenziare che tale disciplina transitoria è stata assai contestata dagli addetti ai lavori, per via dell'obbligo relativo al superamento di alcune prove di abilità e di conoscenza sul restauro, pur avendo tali addetti svolto in concreto per anni tale attività. A ciò si aggiunge la difficoltà, a carico degli addetti stessi, di ricostruire e di provare la propria attività storica fin dagli inizi. Un'operazione, questa, in taluni casi necessaria per accedere alla prova di idoneità.

Tale problema (anche se alleviato col tramite di soluzioni pratiche di favore) è affrontato in modo analitico sia dalla Circolare n. 35/2009 (Ministero per i beni e le attività culturali - Segretariato generale - Circ. 12-8-2009 n. 35, Disciplina transitoria degli operatori di restauro, art. 182, commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinques; del Codice dei beni culturali e del paesaggio, dlgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Linee guida applicative), sia dalla successiva Circolare n. 36/2009 dello stesso Ministero per i beni e le attività culturali, che ha modificato la precedente con riguardo a tre aspetti specifici: 1. L'ampliamento degli organi competenti ad attestare lo svolgimento di attività di restauro; 2. La riduzione del numero delle ore al di sotto del quale non può ritenersi rilevante un corso di una scuola di restauro statale o regionale; 3. L'individuazione della durata dell'attività di restauro qualificata, con la previsione di una serie di modalità operative, qualora manchi l'indicazione dei termini previsti per la consegna e l'ultimazione dei lavori. In particolare, al punto n. 5 della Circolare primigenia (« Compilazione del modulo di domanda e rilascio delle attestazioni ») rientrano le soluzioni sopra definite « di favore », come ad esempio quella del ricorso a presunzioni logiche sui lavori effettuati (punto 5.2.2.); o come quella contenuta nel punto 5.2.3. relativa alle ipotesi di straordinaria mancanza di documentazione ufficiale. Resta tuttavia la condizione imprescindibile che il soggetto interessato sia in grado di « fornire quanto meno qualche documento, anche di provenienza privata, idoneo a costituire un principio di prova della verità storica dei fatti di cui si richiede l'attestazione ».

In definitiva, quando il comma 6 dell'art. 29 stabilisce che gli interventi di manutenzione e restauro dovranno essere necessariamente eseguiti dai restauratori ai sensi della normativa in materia, esso si riferisce ad una prospettiva duplice che, l'art. 182 cit., il d.m. n. 53/2009 e la Circolare n. 35/2009 cit. contempla. Si conferma e si ribadisce il carattere bidirezionale della « normativa in materia »: con riferimento al passato, rispetto a ciò che è stato in precedenza e che deve essere regolamentato; con riferimento al futuro rispetto alla messa a punto della nuova disciplina sulla qualifica professionale dei restauratori con conseguente istituzione di apposito albo cui poter accedere per la scelta dei restauratori. Lo stesso dovrebbe ragionevolmente valere per i collaboratori al restauro.

Infine, per completare il quadro è necessario ricordare che è stata proposta una serie di ricorsi contro il bando di selezione per il conseguimento delle relative qualifiche (pubblicato nella G.U. n. 74 del 25 settembre 2009 e G.U. n. 75 del 29 settembre 2009, serie Concorsi), e che tali ricorsi sono stati rigettati dal giudice di prime cure (TAR Lazio, Roma, II-quater, 15 luglio 2010, n. 26075; TAR Lazio, Roma, II-quater, 26 luglio 2010, n. 28505; TAR Lazio, Roma, II-quater, 27 luglio 2010, n. 28781, tutte in *www.giustizia-amministrativa.it*). Ad ogni modo, dopo molteplici rinvii causati soprattutto dai contrasti fra mondo professionale e Ministero dei beni culturali, il bando è stato sospeso (a tempo indeterminato) in attesa di una ridefinizione della disciplina (per maggiori dettagli *www.beniculturali.it*).

10. Competenze dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari (d.m. n. 86/2009). Insegnamento del restauro, modalità di accreditamento, requisiti minimi, modalità di vigilanza (d.m. n. 87/2009). Di fronte ai differenti regimi sedimentatisi nel tempo (che la disciplina transitoria cerca di coordinare e di stabilizzare), l'art. 29 (commi da 7 a 11) guarda al futuro tentando di individuare (con la consueta tecnica del rinvio) soggetti e competenze cui attribuire il compito di disciplinare unitariamente la materia.

Il soggetto individuato — a parte il profilo relativo alla formazione delle figure professionali che svolgono attività complementari al restauro, di cui al comma 10 dello stesso art. 29 (*infra*, par. 11) — è il Ministro per i beni e le attività culturali. La fonte individuata è il c.d. regolamento in delegificazione (di cui all'art. 17, comma 3, l. 23 agosto 1988, n. 400, in Suppl. ordinario alla G.U., 12 settembre, n. 214. Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Alle premesse normative poste nel 2004 si è tentato di dare esecuzione. In questo senso vale considerare la triade costituita dai commi 7, 8 e 9 dell'articolo in commento (cui, come premesso, si aggiunge il comma 10 con riferimento alle figure professionali che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione).

L'obiettivo di fondo è quello di completare e rendere esaustiva la disciplina a partire soprattutto dalla formazione del restauratore, dando corpo alla disciplina stessa con l'approvazione degli atti cui i commi appena citati rinviano. Così, con riferimento all'attuazione del comma 7 citato, il d.m. 26 maggio 2009, n. 86 disciplina i profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro. Riguardo poi all'attuazione dei commi 8 e 9, il d.m. 26 maggio 2009, n. 87 disciplina i criteri e i livelli di qualità cui si adegua l'insegnamento del restauro, nonché le relative modalità di accreditamento, i requisiti minimi organizzativi e di funzionamento, le modalità della vigilanza ecc. A questa normativa di attuazione — che sarebbe più appropriato definire di integrazione — della disciplina legislativa, sarà dedicata la parte restante del commento.

Il decreto n. 86/2009 cit. si interessa (per la prima volta nel nostro ordinamento) del profilo di competenza dei restauratori (nonché degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro). Esso guarda al futuro, ma si collega fin dall'inizio anche al passato, affermando (art. 1, comma 2) che la qualifica di « restauratore di beni culturali » acquisita ai sensi dell'articolo 182 del Codice (vale a dire usufruendo della disciplina transitoria, *retro*) « corrisponde al profilo professionale di cui al presente articolo ». In questa duplice prospettiva di osservazione il decreto equipara il profilo di competenza del vecchio restauratore a quello del nuovo. Questo tuttavia non elimina il rischio che, per questa via, potrebbero determinarsi forzature a causa dei molteplici e spesso sperquati percorsi formativi della professione. Per tale ragione, ora si può dire con maggiore chiarezza, la disposizione di cui all'art. 182 appare principalmente come una disposizione di sanatoria (da intendersi qui in senso tecnico; sull'uso del termine, come di altri affini, si rinvia a G. GHETTI, ① 347).

Nell'art. 1 del d.m. del 2009 cit. sono descritti i principali compiti del restauratore. Fra questi, il restauratore definisce lo stato di conservazione; mette in atto un complesso di azioni dirette e indirette per limitare i processi di degrado dei materiali costitutivi dei beni e assicurarne la conservazione, salvaguardandone il valore culturale; nel quadro di una programmazione coerente e coordinata della conservazione, il restauratore stesso analizza i dati relativi ai materiali costitutivi, alla tecnica di esecuzione ed allo stato di conservazione dei beni e li interpreta; progetta e dirige, per la parte di competenza, gli interventi; esegue direttamente i trattamenti conservativi e di restauro.

Oltre a ciò, l'art. 1 citato, rinvia a un apposito allegato con riferimento alle attività che caratterizzano la sua professionalità. Più in particolare l'allegato in parola ripartisce le attività che caratterizzano la professione del restauratore in cinque settori (cui seguono le relative dichiarazioni): 1. Esame preliminare; 2. Progettazione; 3. Intervento; 4. Documentazione e divulgazione; 5. Ricerca e sperimentazione.

Lo stesso art. 1 accenna poi agli operatori che svolgono attività complementari al restauro, i quali sono diretti e coordinati dal restauratore e ciò, sebbene l'articolo successivo (art. 2, comma 1) stabilisca che gli operatori in parola esercitano il loro ruolo con autonomia decisionale, seppure strettamente afferente alle proprie competenze tecniche (art. 2, comma 1). Da tutto ciò deriva che questa disciplina appare suscettibile di dare luogo a problemi nei rapporti, specie per la eventuale sovrapposizione e intreccio dei compiti e delle relative responsabilità fra operatore e restauratore, posto che il primo non sembra interamente subordinato al secondo.

Infine, al « Tecnico del restauro di beni culturali » (art. 2 del decreto cit.) corrisponde la qualifica di « collaboratore restauratore di beni culturali » (acquisita ai sensi dell'articolo 182 del Codice, vedi comma 3, dell'art. 3). L'art. 2 citato, dopo aver descritto in generale il suo profilo di competenza allo stesso modo di quanto è stabilito per il restauratore, rinvia (al comma 2) a successivi provvedimenti su proposta delle Regioni in attuazione dell'articolo 29, comma 10 del Codice. Molto simile, infine, vale anche per « i tecnici del restauro di beni culturali con competenze settoriali » (di cui all'art. 3).

Riguardo all'attuazione dei commi 8 e 9, dell'art. 29 (qui in commento), il d.m. 26 maggio 2009, n. 87 disciplina criteri e livelli di qualità dell'insegnamento del restauro (nonché relative modalità di accreditamento, requisiti minimi organizzativi e di funzionamento, modalità della vigilanza, ecc.).

Un rapido cenno merita il fatto che i commi 8 e 9 citati abbiano subito una modifica ad opera del d.l.g. n. 62/2008. Si tratta, tuttavia, di una correzione meramente formale, laddove, ai sensi art. 2, comma 1, lett. n), del decreto cit., le parole « Ministro dell'università e della ricerca » sostituiscono le precedenti « Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ». Ma, oltre a ciò, questa modificazione (forse sarebbe più appropriato riferirsi ad un semplice aggiornamento) è superata dal fatto che, dopo la riforma del 2008 citata, la denominazione del Ministero è stata ulteriormente variata alla luce del nuovo accorpamento tra Ministero dell'Istruzione e Ministero dell'Università e della Ricerca (a norma del

d.l. n. 85/2008, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 121/2008; come evidenziato da C. TUBERTINI, ⁽⁹⁾).

La vera novità in tema è dunque rappresentata dall'approvazione del decreto n. 87/2009 citato, che — ai sensi del comma 8, dell'art. 29 — oltre ad occuparsi della qualità dell'insegnamento del restauro, si interessa anche delle modalità di accreditamento, requisiti minimi, modalità di vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche, nonché dell'esame finale (ai sensi del comma 9, dell'articolo in commento).

Il cuore di questo provvedimento è rappresentato dall'art. 1, comma 3, che indica i ruoli culturali abilitanti (previo superamento di un esame finale avente valore di esame di Stato) alla professione di restauratore di beni culturali, vale a dire: laurea magistrale, rilasciata dall'Università; diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle Accademie di belle arti; nonché altre Istituzioni formative accreditate, che rilasciano un diploma equiparato alla predetta laurea magistrale (vedi in tema i recenti d.m. 2 marzo 2011 « Definizione della classe di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali - LMR/02 » e d.m. 30 dicembre 2010, n. 302, relativo all'istituzione, presso le accademie di belle arti, del corso di diploma accademico di secondo livello di durata quinquennale in restauro abilitante alla professione di « restauratore di beni culturali »).

Grande risalto assumerà probabilmente la procedura di accreditamento delle istituzioni formative interessate. Il d.m. del 2009 lo disciplina agli artt. 4 e 5. Sul piano organizzativo si rinvia ad un decreto del Ministro (da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto n. 87 qui in commento) relativo alla istituzione di una Commissione tecnica per le attività istruttorie finalizzate all'accreditamento delle istituzioni formative e per la vigilanza sull'insegnamento del restauro.

Tale Commissione — con funzioni principalmente istruttorie e di vigilanza per tutta la durata dei corsi — propone al termine della propria attività l'adozione del provvedimento di accreditamento ai Ministeri competenti (Ministero per i beni e le attività culturali e Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca) che, in caso di esito positivo, come recita il comma 5, dell'art. 5, è disposto mediante decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Al contrario, della forma che dovrebbe assumere l'atto nel caso di diniego di accreditamento non si parla, probabilmente anche in questo caso si renderà necessario un apposito decreto ministeriale.

Merita accennare che la menzionata Commissione tecnica è stata istituita con d. intern. MiBAC-MIUR del 7 febbraio 2011. In questo atto si disciplinano alcuni profili rimasti scoperti dalla disciplina del Codice del 2004 nonché da quella del d.m. del 2009 citato. Il primo profilo è quello dei tempi di cui la Commissione dispone per svolgere l'istruttoria (e formulare la relativa proposta) sulle istanze di accreditamento: trenta giorni dal ricevimento della domanda (art. 2, comma 3). In connessione a tale profilo, occorre evidenziare il fatto che la Commissione può richiedere ai soggetti richiedenti documentazione integrativa di quella già presen-

tata, con la conseguente sospensione dei termini di conclusione della procedura (per una sola volta e per un massimo di trenta giorni).

Il secondo aspetto specificato dal d. intern. del 2011 citato riguarda il rafforzamento del potere di vigilanza della Commissione, che si fonda sulla previsione (art. 2, comma 4) di una competenza in ordine alla proposta di sospensione che ha natura latamente sanzionatoria, in quanto preordinata all'esercizio di un successivo potere di autotutela (nella forma della revoca) da attivarsi laddove la Commissione riscontri difformità rispetto alla permanenza dei presupposti e delle relative condizioni stabilite nell'atto di accreditamento. Nondimeno, se si ritiene che dalla sospensione indicata possa scaturire la revoca dell'accreditamento per il venir meno delle condizioni legittimanti l'accreditamento stesso, sarebbe presumibilmente più corretto parlare di decadenza, anziché di revoca, ciò in ossequio alla descrizione che dell'istituto della revoca fornisce l'art. 21-*quinquies* della l. n. 241/1990, in base al quale la revoca stessa attiene sostanzialmente a ragioni di pubblico interesse, e non a ragioni di legittimità (in tema, vedi da ultimo, V. DOMENICHELLI, ²⁰ 876).

Per quanto concerne, infine, la formazione del restauratore, la futura disciplina dà rilievo alle attività sul campo, come pure alle materie giuridiche.

In merito al primo profilo, l'attività pratica è richiamata nell'art. 2 comma 3. Tali attività godono di amplissimo riconoscimento legislativo, per esempio nella disciplina transitoria di cui al citato art. 182 del Codice si giunge al limite estremo di riconoscere la qualifica di restauratore anche a coloro che non hanno mai frequentato una scuola di restauro ma, di contro, hanno dimostrato di essere affidabili professionisti in materia. È comprensibile che queste aperture possano giustificarsi solo tenuto conto che si tratta di sanare una situazione progressivamente caratterizzata da confusione. La necessità di mettere una sorta di pietra tombale sopra di essa può forse legittimare questo metodo, peraltro ispirato al principio di ragionevolezza.

Infine, riguardo alla rilevanza delle materie giuridiche nella formazione del restauratore, a riprova della loro importanza, specie perché i beni su cui opera sono sottoposti a disciplina particolare comportante anche conseguenze penali, merita segnalare che, nell'Allegato C del d.m. n. 87/2009 citato, fra le discipline d'insegnamento obbligatorie è compreso, oltre il diritto dell'Unione Europea e la storia del diritto, anche il diritto amministrativo. Tuttavia, per i profili penalistici appena accennati, sarebbe stato opportuno dare spazio anche al diritto penale.

11. Attività complementari al restauro e relativa formazione. Centri per interventi conservativi di particolare complessità, cui potranno accedere scuole per l'insegnamento del restauro. I commi 10 e 11 concludono l'art. 29 qui in commento. Il comma 10 è dedicato alla formazione di coloro che svolgeranno attività complementari al restauro. Il comma 11 è dedicato alla istituzione di figure soggettive in cui, alla istituzione di centri cui affidare analisi e interventi di particolare complessità in tema di conservazione e restauro, potranno accedere « scuole » per il relativo insegnamento.

Riguardo al comma 10, è utile evidenziare che la materia « formazione professionale » appartiene alla competenza legislativa regionale. Proprio in conformità a questa attribuzione costituzionale, si prevede un meccanismo unificante in ordine ai livelli di qualità dei corsi di formazione. Il prodotto di tale meccanismo si sostanzia in un « accordo » da concludersi in sede di conferenza Stato-Regioni. È da segnalare poi, riprendendo una dottrina recente (E. DEL MASTRO, ²¹ *passim*) che, il comma 11, prevedendo la possibilità di istituire appositi Centri a carattere interregionale presso cui possono essere istituite Scuole di alta formazione per l'insegnamento del restauro, ha condotto — pur essendo stato scarsamente applicato — all'avvio sperimentale di un Corso di laurea in restauro presso la prestigiosa sede di Venaria Reale (Torino). Oltre a ciò, occorre anche evidenziare (sul punto, C. TUBERTINI, ²² *passim*) l'istituzione a Matera di una sezione distaccata dell'Istituto centrale di restauro (sulla base di una convenzione tra la regione Basilicata, il ministero dei Beni e delle Attività culturali, l'Istituto centrale per il restauro, la provincia, il comune di Matera e la fondazione Zetema), nonché la creazione dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli-Venezia Giulia (e relativa Scuola regionale per il restauro, ai sensi del d.lg. 2 marzo 2007, n. 34, « Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in materia di beni culturali e paesaggistici »).

30

Obblighi conservativi. — 1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico hanno l'obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza.

2. I soggetti indicati al comma 1 e le persone giuridiche private senza fine di lucro, nei confronti gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, fissano i beni culturali di loro appartenenza, ad eccezione degli archivi correnti, nel luogo di loro destinazione nel modo indicato dal soprintendente ⁽¹⁾.

3. I privati proprietari, possessori o detentori di beni culturali sono tenuti a garantirne la conservazione.

4. I soggetti indicati al comma 1 hanno l'obbligo di conservare i propri archivi nella loro organicità e di ordinarli. I soggetti medesimi hanno altresì l'obbligo di inventariare i propri archivi storici, costituiti dai documenti relativi agli affari esauriti da oltre quaranta anni ed istituiti in sezioni separate. Agli stessi obblighi di conservazione e inventariazione sono assoggettati i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione di cui all'articolo 13. Copia degli inventari e dei relativi aggiornamenti è inviata alla soprintendenza, nonché al Ministero dell'interno per gli accertamenti di cui all'articolo 125 ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Comma modificato dall'art. 2, comma 1, lett. o), d.lg. 26 marzo 2008, n. 62.

⁽²⁾ Comma modificato dapprima dall'art. 2, d.lg. 24 marzo 2006, n. 156 e poi dall'art. 2, comma 1, lett. o), d.lg. 26 marzo 2008, n. 62.